

**Decreto MILLEPROROGHE 2011**  
**Proroga di termini previsti da disposizioni legislative**  
**DL 29 dicembre 2011 n. 216**  
**convertito in**  
**LEGGE 24 febbraio 2012, n. 14**

GU n. 48 del 27-2-2012 - Suppl. Ordinario n.36

**(Vengono evidenziate in grassetto le novità rispetto al decreto legge)**

**Area Fiscale tributaria**

ARGOMENTO	Testo definitivo convertito in legge	Decorrenza termini
<b>Proroga dei termini in materia di infrastrutture trasporti</b> <b>Articolo 11</b>	<u>Tasse marittime e portuali</u> Al fine di perseguire l'obiettivo dello snellimento del sistema della tassazione portuale e della semplificazione delle procedure di accertamento e riscossione nel 2012 doveva essere attuato l'adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi. Tale termine è prorogato al 2013. Pertanto, fino a tale nuovo termine continuerà a valere il periodo sperimentale già in vigore nel quale è competente in materia l'Autorità portuale attraverso la propria autonomia impositiva e tariffaria che gli consente di aumentare o diminuire, anche per il 2012, fino al doppio le tasse di ancoraggio e portuali. Ferma restando tale autonomia impositiva, è tuttavia <b>soppressa la proroga della sospensione dei meccanismi di adeguamento tariffario all'andamento del tasso di inflazione.</b>	Proroga al 2013 dell'adeguamento e snellimento del sistema della tassazione portuale.  <b>Dal 2012</b> le tariffe non possono più essere adeguate al tasso d'inflazione.
<b>tariffe postali per imprese editrici iscritte al ROC</b>  Articolo 21 comma 2	<u>Agevolazioni tariffarie per gli editori</u> E' prorogata fino al 31/12/2013 l'applicazione delle tariffe agevolate per le spedizioni dei prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dalle imprese editrici di libri.	Tariffe postali agevolate fino al 31/12/2013 editoriali.
<b>tariffe per spedizioni prodotti editoriali da parte di associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro</b>  Articolo 21 comma 3	<b>Agevolazioni tariffarie per ONLUS</b> <b>E' prorogata fino al 31/12/2013</b> l'applicazione delle tariffe agevolate per la spedizione postale dei prodotti editoriali. Le tariffe agevolate sono applicabili anche ai <b>medesimi prodotti delle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro, purché iscritti nell'apposito registro degli operatori di comunicazione (ROC), e delle associazioni d'arma e combattentistiche.</b>	<b>Proroga al 31/12/2013 delle tariffe postali agevolate per la spedizione di prodotti editoriali.</b>
<b>proroga consegna fabbisogni standard</b>	<u>Fabbisogni standard</u> E' prorogato al 30/4/2012 il termine in materia	Fabbisogni standard al

<p><b>comuni e province</b> <b>Articolo 29 comma 1</b></p>	<p>di fabbisogni standard dei Comuni e delle provincie.</p>	<p>30/4/2012</p>
<p><b>decorrenza aliquota unica rendite finanziarie</b> <b>Articolo 29 comma 2 e 3</b></p>	<p><u>Interpretazione autentica sull'applicazione delle ritenute sulle rendite finanziarie</u> Il provvedimento fornisce l'interpretazione autentica della nuova percentuale di ritenuta del 20% prevista dal DL 138/2011 (cd.Manovra estiva). Sugli interessi maturati sui conti correnti e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, la ritenuta del 20% è applicabile a decorrere dal 1/1/2012 con il criterio del "maturato". Conseguentemente sugli interessi maturati fino al 31/12/2011 (anche se incassati nel 2012), sarà applicata l'aliquota del 27%. Per quanto riguarda i contratti di pronti contro termine, la nuova aliquota del 20% decorre dal giorno successivo alla scadenza del contratto stipulato anteriormente al 1/1/2012 e avente durata non superiore a 12 mesi. Ciò vale sia con riferimento ai proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute, sia con riferimento agli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari. In pratica sui contratti già in essere alla data del 1/1/2012, continuerà ad applicarsi l'aliquota del 12,5%. L'aliquota del 20% è applicabile a decorrere dagli interessi e proventi maturati dal 1/1/2012 sulle obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, emesse da società di capitali e assimilati.</p>	<p>Decorrenza dell'aliquota unica sulle rendite finanziarie con riferimento al maturato dal 1/1/2012</p>
<p><b>proroga termini chiusura partite IVA inattive: riapertura termini</b> <b>Articolo 29 comma 6</b></p>	<p><u>Chiusura agevolata delle partite IVA inattive</u> E' prorogato al 31/3/2012 il termine per la chiusura agevolata delle Partite IVA inattive introdotto dal DL 98/2011. Si ricorda che la chiusura agevolata consiste in una sanatoria per la violazione di omessa presentazione della dichiarazione di cessazione dell'attività previo versamento della somma di € 129.</p>	<p>31/3/2012</p>
<p><b>proroga detrazioni per non residenti</b> <b>Articolo 29 comma 6-bis</b></p>	<p><b><u>Detrazioni per carichi di famiglia di soggetti non residenti.</u></b> <b>Per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia sono prorogate anche per il 2012.</b> <b>Conseguentemente viene stabilito che la detrazione relativa all'anno 2012 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto Irpef per l'anno 2013.</b></p>	<p><b>Applicabili anche al 2012 le detrazioni per carichi di famiglia dei soggetti non residenti</b></p>
<p><b>Termine per domanda variazione categoria catastale fabbricati rurali</b> <b>Articolo 29 comma 8</b></p>	<p><u>Fabbricati rurali</u> Termine per domande variazione categoria catastale fabbricati rurali (art. 45, comma 8) E' prorogato al <b>30/6/2012</b> il termine ultimo per presentare le domande di variazione catastale (ai sensi dell'art. 7, c. 2-bis del D.L. 70/2011), al fine del riconoscimento della ruralità, per gli immobili iscritti nel catasto fabbricati in categorie diverse da A/6 (unità abitative) e D/10 (unità immobiliari strumentali all'attività agricola).</p>	<p>Termine domande di variazione della categoria catastale dei fabbricati rurali al <b>30/6/2012</b></p>

<p><b>Termine di utilizzazione edificatoria delle aree rivalutate</b></p> <p><b>Articolo 29 comma 8-ter</b></p>	<p><b>Edificabilità delle aree rivalutate</b></p> <p><b>Le aree edificabili oggetto di rivalutazione ai sensi della L.342/2000, possono fruire del maggior termine di dieci anni (anziché cinque) per l'utilizzazione edificatoria.</b></p>	<p><b>Portato da 5 a 10 anni il termine di edificabilità delle aree oggetto di rivalutazione</b></p>
<p><b>proroga sperimentazione gioco del bingo</b></p> <p><b>Articolo 29 comma 12</b></p>	<p><u>Norme di carattere fiscale in materia di giochi</u></p> <p>Nell'ambito degli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo di aprile 2009, è prorogato dal 31/12/2011 al 31/12/2012 il periodo di sperimentazione previsto dal DL 28/4/2009 n.39. Nello specifico è prorogato l'art.12, comma 1, lett. p-bis), che prevede una specifica ripartizione delle somme giocate nell'ambito del gioco del bingo e la possibilità per il concessionario di versare il prelievo erariale sulle cartelle di gioco in maniera differita.</p>	<p>Proroga al 31/12/2012 di alcune regole riguardanti il bingo.</p>
<p><b>Termine per il pagamento dell'imposta unica sulle scommesse</b></p> <p><b>Articolo 29 comma 12-bis</b></p>	<p><b>Scommesse ippiche e scommesse su eventi diversi dalle corse dei cavalli</b></p> <p><b>Il termine di pagamento dell'imposta unica sulle scommesse è stabilito secondo le seguenti scadenze:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>31/8 dello stesso anno, relativamente all'imposta dovuta per il periodo gennaio/aprile;</b></li> <li>• <b>30/11 dello stesso anno, relativamente all'imposta dovuta per il periodo maggio/agosto;</b></li> <li>• <b>20/12 dello stesso anno, relativamente all'imposta dovuta per il periodo settembre/novembre;</b></li> <li>• <b>31/1 dell'anno successivo, relativamente all'imposta dovuta per il periodo di dicembre.</b></li> </ul>	<p><b>Decorrenza nuovi termini di pagamento dell'imposta unica dal 1/3/2012</b></p>
<p><b>proroga pagamenti e tasse e contributi alluvionati</b></p> <p><b>Articolo 29 comma 15</b></p>	<p><u>Proroga adempimenti e versamenti tributari, contributivi e assicurativi per soggetti colpiti da calamità naturali</u></p> <p>Per i soggetti colpiti dalle calamità naturali verificatisi nelle Province di La Spezia e Massa Carrara (in ottobre 2011) e nella Provincia di Genova, <b>Livorno nonché nel territorio del comune di Ginosa e nel territorio della provincia di Matera</b> (nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011), è disposta la proroga al 16/07/2012 dei termini riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli adempimenti e i versamenti tributari scadenti nel periodo 01/10/2011-30/06/2012;</li> <li>• gli adempimenti e i versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, scadenti nel periodo 04/11/2011-30/06/2012.</li> </ul> <p>La proroga riguarda solo gli adempimenti e i versamenti relativi alle attività svolte nei</p>	<p>Proroga al 16/7/2012 dei termini per gli adempimenti e dei versamenti per le i soggetti colpiti da eventi calamitosi. Possibilità di versare le somme dovute in massimo 6 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16/7/2012.</p>

	<p>suddetti territori.</p> <p>I versamenti oggetto di proroga andranno eseguiti in un numero massimo di 6 rate mensili di pari importo decorrenti dal 16/07/2012. Quanto già eventualmente versato non sarà rimborsato.</p> <p>Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con ordinanza, stabilirà i criteri per individuare i soggetti destinatari della proroga anche al fine di rispettare i limiti di spesa (stabiliti nel limite massimo di 70 milioni di euro per il 2011). Sulla base di detti criteri spetterà ai Commissari delegati, avvalendosi dei Comuni, predisporre l'elenco nominativo dei soggetti beneficiari.</p>	
<p><b><i>proroga pagamenti e tasse e contributi alluvionati</i></b>  <b>Articolo 29 comma 15-bis</b></p>	<p><b><u>Proroga adempimenti e versamenti tributari, contributivi e assicurativi per soggetti colpiti da avversità atmosferiche</u></b>  <b>Analogamente a quanto previsto per i soggetti colpiti da calamità naturali di cui al punto precedente, con gli stessi termini e modalità, per i soggetti colpiti da avversità atmosferiche (verificatesi nel giorno 22 novembre 2011) nel territorio della provincia di Messina, è disposta la proroga al 16/07/2012 dei termini riguardanti gli adempimenti e i versamenti tributari, i versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, scadenti nel periodo 22/11/2011-30/06/2012.</b></p>	<p><b>Proroga al 16/7/2012 dei termini per gli adempimenti e dei versamenti per le i soggetti colpiti da avversità atmosferiche nel territorio della provincia di Messina.</b></p>
<p><b><i>disposizioni urgenti per contenere il disagio abitativo</i></b>  <b>Articolo 29 comma 16</b></p>	<p><u>Disposizioni urgenti per contenere il disagio abitativo</u>  E' previsto il differimento fino al 31/12/2012 dell'esecuzione degli sfratti riguardanti particolari categorie sociali disagiate residenti in comuni capoluoghi di Provincia, nei Comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei Comuni ad alta tensione abitativa. Il nuovo termine del 31/12/2012 sostituisce il precedente termine del 31/12/2011, quest'ultimo a sua volta già oggetto di proroghe negli ultimi anni.  Ai fini dell'acconto IRPEF per il 2013, per i proprietari degli immobili locati il relativo reddito dei fabbricati concorre alla formazione del reddito complessivo imponibile per il periodo di sospensione della procedura esecutiva. Non si tiene conto, pertanto, dei benefici fiscali di cui all'art. 2, c. 1, L. 9/2007.</p>	<p>Differimento al 31/12/2012 del termine per l'esecutività degli sfratti per finita locazione di immobili ad uso abitativo</p>
<p><b><i>Liti fiscali pendenti</i></b>  <b>Articolo 29 comma 16-bis</b></p>	<p><b><u>Ridefinizione dei termini delle liti fiscali pendenti</u></b>  <b>Le liti fiscali pendenti alla data del 31/12/2011 (prima erano definibili quelle solo quelle pendenti al 1/5/2011), possono essere definite con le stesse regole già previste (rif art.39, c.12 del DL 98/2011),</b></p>	<p><b>Sono ampliati i termini per considerare pendenti le liti: dal 1/5/2011 al 31/12/2011. Il termine ultimo</b></p>

	entro il più ampio termine del 31/3/2012 che essendo sabato consente di considerare nei termini anche le definizioni effettuate fino al 2/4/2012.	per effettuare la definizione della lite è il 2/4/2012
<b>Bilancio di previsione degli enti locali</b> <b>Articolo 29 comma 16-quater</b>	<b><u>Termine per l'approvazione per il 2012</u></b> Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30/6/2012	Differito al 30/6/2012
<b>Rientro "cervelli" in Italia</b> <b>Articolo 29 comma 16-quinquies</b>	<b><u>Incentivi fiscali al rientro di cittadini europei in Italia</u></b> L'incentivo fiscale, sotto forma di minore imponibilità del reddito in favore dei soggetti comunitari che decidono di rientrare in Italia, è stato prorogato fino al periodo d'imposta 2015 (prima era previsto fino al 2013).	Prorogato fino al 2015 l'incentivo fiscale per i "cervelli" che rientrano in Italia
<b>Commissione tributaria centrale</b> <b>Articolo 29 comma 16-decies</b>	<b><u>Proroga del termine per le Commissioni tributarie centrali</u></b> E' prorogato al 31/12/2013, precedentemente fissato al 31/12/2012, il termine per l'esaurimento delle cause pendenti presso la Commissione tributaria centrale.	Fino al 31/12/2013
<b>Competenza ai Comuni</b> <b>Articolo 29 comma 16-undecies</b>	<b><u>Definizione della percentuale del corrispettivo</u></b> La determinazione della percentuale per la definizione del prezzo massimo di cessione di fabbricati, o del canone di locazione degli stessi, oggetto di convenzione, a decorrere dal 1/1/2012 è stabilita dal Comune.	Dal 1/1/2012

## Area Lavoro e contrattualistica

ARGOMENTO	Testo definitivo convertito in legge	Decorrenza termini
<p><b>Proroga trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi, gli apprendisti e i collaboratori coordinati e continuativi</b></p> <p><b>articolo 6, comma 1</b></p>	<p>- <u>Trattamento di disoccupazione per gli apprendisti</u>            [(art.19, c.1, lett.c) D.L. 29.11.08 n.185)]</p> <p>Ai lavoratori assunti con la qualifica di apprendista con almeno tre mesi di servizio presso l'azienda interessata, viene riconosciuto, in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento, un trattamento pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali , per la durata massima di novanta giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista. Detto trattamento era previsto in via sperimentale per il triennio 2009-2011 e subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva.</p> <p>- <u>Uniformità dei trattamenti integrativi del reddito</u>            (art.19, c.1-ter, D.L. 29.11.08 n.185)</p> <p>Il comma 1-ter dell'articolo 19, sancisce che deve sussistere l'uniformità dell'ammontare complessivo di ciascuna misura di tutela del reddito.</p> <p>Il sistema di ammortizzatori sociali per i lavoratori sospesi con trattamento di disoccupazione e intervento dell'ente bilaterale [art. 19, comma 1, lettere a) b) c) del decreto legge n. 185/2009] è vigente anche per il 2012. Tale sistema, come noto, prevede, in caso di sospensione dal lavoro per crisi aziendali ed occupazionali, il diritto al trattamento di disoccupazione solo con l'intervento integrativo dell'ente bilaterale in misura almeno pari al 20% del trattamento di disoccupazione. A fronte della disparità di trattamento fra beneficiari di cassa integrazione, compresa quella in deroga, e i lavoratori con intervento dell'ente bilaterale, il comma 1-ter del citato articolo 19 prevede, un'ulteriore integrazione a carico dell'Inps fino a raggiungere l'80% della retribuzione (in pratica il lavoratore ha gli stessi trattamenti previsti per la cig/cigs e l'indennità di mobilità).</p> <p>Tale integrazione era prevista solo fino al 31.12.2011.</p> <p>- <u>Indennità una tantum per i collaboratori coordinati continuativi a progetto</u></p>	<p>Proroga al 31/12/12</p>

	<p>(art.19, c.2, D.L. 29.11.08 n.185)</p> <p>In via sperimentale per il biennio 2010-2011, ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto (art. 61, c. 1, D.lgs. n.276/03), iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS, spetta, nei soli casi di fine lavoro, una somma liquidata in un'unica soluzione, pari al 30 per cento del reddito percepito l'anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro.</p> <p>Per beneficiare dell'una tantum occorre che i collaboratori abbiano i seguenti requisiti:</p> <p>a) operino in regime di monocommittenza;</p> <p>b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro;</p> <p>c) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata, un numero di mensilità non inferiore a uno;</p> <p>d) risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi;</p> <p>e) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la predetta Gestione separata.</p>	
<p><b>Proroga dei termini in materia di lavoro occasionale accessorio</b></p> <p><b>articolo 6 comma 2</b></p>	<p><u>Lavoratori titolari di rapporti di lavoro a part-time e soggetti percettori di prestazioni a sostegno del reddito</u> (art.70, commi 1 e 1-bis del D.lgs. n.276/03)</p> <p>Fino al 31.12.2011 è stato possibile ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale (c.d. "buoni lavoro") avvalendosi anche delle seguenti categorie di prestatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lavoratori titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, ad esclusione del proprio datore di lavoro;</li> <li>- percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare.</li> </ul> <p>Tali lavoratori possono essere impiegati con i buoni in qualsiasi settore produttivo.</p>	<p>Proroga al 31/12/12</p>
<p><b>Proroga ammortizzatori tramite regolamenti del Ministero del Lavoro</b></p> <p><b>articolo 6, comma 2 bis (nuovo)</b></p>	<p><b>Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere eccezionalmente emanate norme in deroga per settori scoperti da ammortizzatori pubblici (es: settore assicurazione).</b></p>	<p><b>Proroga al 31/12/12</b></p>
<p><b>Clausola di salvaguardia e aliquote contributive</b></p> <p><b>Articolo 6 bis (nuovo)</b></p>	<p><b>Il Ministero del Lavoro potrebbe emanare un decreto per aumentare le aliquote contributive non pensionistiche a carico di tutti i datori di lavoro del settore privato per far fronte ai pensionamenti in eccesso rispetto a quelli ipotizzati.</b></p>	<p><b>DM da emanare</b></p>
<p><b>Proroga</b></p>	<p>La semplificazione della dichiarazione mod. 770</p>	<p>L'introduzione del</p>

<p><b>semplificazione dichiarazione sostituti d'imposta</b></p> <p><b>Articolo 29 comma 7</b></p>	<p>e la sua sostituzione con un flusso di dati mensile doveva avvenire, a regime, da gennaio 2012.</p> <p>Nell'anno 2011, era prevista una fase sperimentale da effettuarsi con modalità stabilite di concerto tra l'Agenzia delle entrate e l'INPS. (art.42, c.2, D.L. 30.12.08, n.207)</p>	<p>flusso mensile è prorogato a gennaio 2014 previa sperimentazione a partire dal 2013.</p>
<p><b>Termine modifica aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF</b></p> <p><b>Articolo 29 comma 14</b></p>	<p>Il "Decreto Monti", ha fissato all'1,23% l'aliquota ordinaria di base dell'addizionale regionale a decorrere dallo stesso anno 2011 (art.28, c.1 del D.L. 6.12.11 n.201).</p> <p>In considerazione di tale novità viene ora consentito alle regioni di deliberare l'aumento o la riduzione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF per l'anno d'imposta 2011, fino al 31 dicembre 2011.</p> <p>In ogni caso l'aumento o la diminuzione si applicano sull'aliquota di base dell'1,23 per cento e le maggiorazioni già vigenti alla data del 29.12.2011 (data di entrata in vigore del presente decreto) si intendono applicate sulla predetta aliquota di base dell'1,23 per cento</p>	<p>Anno 2011</p>
<p><b>Frontalieri</b></p> <p><b>Articolo 29 comma 16-sexies</b></p>	<p><b>I redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo:</b></p> <p><b>a) per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, per l'importo eccedente 8.000 euro;</b></p> <p><b>b) per l'anno 2012, per l'importo eccedente 6.700 euro.</b></p> <p><b>Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2013 non si tiene conto di questi benefici fiscali.</b></p>	<p><b>Anno 2012</b></p>

## Area Adempimenti Amministrativi

<b>ARGOMENTO</b>	<b>Testo definitivo convertito in legge</b>	<b>Decorrenza termini</b>
<p><b>Qualità delle produzioni agroalimentari della pesca e dell'acquacoltura</b></p> <p>Articolo 9-bis</p>	<p>Per tutelare la qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura e contrastare le frodi in campo agroalimentare per gli anni 2009- 2012 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove le iniziative necessarie per assicurare la qualità delle produzioni e dei prodotti immessi al consumo nel territorio nazionale.</p>	<b>28/02/2012</b>
<p><b>Proroga attività libero professionale intramuraria</b></p> <p><b>Articolo 10 comma 2</b></p>	<p>E' stata <b>prorogata di un'altro anno</b> la possibilità, per i dipendenti medici del SSN, di esercitare la libera professione fuori da strutture di proprietà delle Aziende sanitarie locali.</p> <p>Entro il <b>30/06/2012</b> devono essere messe in atto le disposizioni di cui all'art. 1 comma 1 della L. 120/2007.</p>	<b>30/06/2012</b>
<p><b>Modifica, dell'articolo 1-bis del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, in materia di realizzazione di strutture sanitarie per l'attività intramuraria</b></p> <p><b>Articolo 10 comma 3</b></p>	<p>Al fine di consentire alle regioni di completare il programma finalizzato alla realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero-professionale intramuraria, il termine e' fissato al <b>30 giugno 2012</b>.</p>	<b>30/06/2012</b>
<p><b>Autoservizi pubblici non di linea</b></p> <p><b>Articolo 11 comma 4</b></p>	<p>Prorogata al <b>30 giugno 2012</b> (era il 31/12/2011) l'emanazione del decreto interministeriale contenente le disposizioni attuative tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di noleggio con conducente e taxi.</p>	<b>30/06/2012</b>
<p><b>Proroga delle concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale</b></p> <p>Articolo 13-bis</p>	<p><b>Le concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale, anche ad uso diverso da quello turistico-ricreativo, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2012, sono prorogate fino a tale data,</b> fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.</p>	<b>31/12/2012</b>
<p><b>Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno</b></p> <p>Articolo 15 comma 3-quinquies</p>	<p>Fino al <b>31 dicembre 2012</b> sono prorogate le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione brevetti per lo svolgimento dell'attività di salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2011. Fino allo stesso termine del 31 dicembre 2012 e comunque fino alla data di entrata in vigore del regolamento, non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni e le relative attività possono essere svolte esclusivamente in base alle autorizzazioni prorogate ai sensi del presente comma.</p>	<b>31/12/2012</b>

<p><b>Proroga del termine in materia di dati biometrici delle carte d'identità</b></p> <p>Articolo 15 comma 4</p>	<p>La disposizione proroga di 1 anno il termine entro il quale le carte d'identità dovranno essere rilasciate munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono.</p>	<p><b>31/12/2012</b></p>
<p><b>Tariffe postali per imprese editrici iscritte al ROC</b></p> <p>Articolo 21 comma 2</p>	<p>Prorogato di 2 anni il sistema di tariffe massime applicate per le spedizioni postali da parte delle imprese editrici iscritte al ROC.</p>	<p><b>31/12/2013</b></p>
<p><b>Tariffe per spedizioni prodotti editoriali da parte di associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro</b></p> <p>Articolo 21 comma 3</p>	<p>Fino al 31/12/2013 i gestori dei servizi postali possono applicare apposite tariffe postali per la spedizione di prodotti editoriali da parte di associazioni e d organizzazioni senza fini di lucro e delle associazioni d'arma e combattentistiche iscritte al ROC.</p>	<p><b>31/12/2013</b></p>
<p><b>Protezione accordata al diritto d'autore</b></p> <p>Articolo 22-bis</p>	<p>La protezione autoriale accordata ai disegni e modelli comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano, oppure erano divenute, di pubblico dominio. Tuttavia i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora in pubblico dominio non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei tredici anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso.</p>	
<p><b>Esercizio dell'attività di consulenza finanziaria</b></p> <p>Articolo 23</p>	<p>Gli articoli 18-bis e 18-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 hanno previsto l'istituzione dell'Albo delle persone fisiche consulenti finanziari, alla cui tenuta provvede un Organismo nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e vigilato dalla Consob.</p> <p>In particolare l'art. 19, comma 14, del D.Lgs. 164/2007 aveva fissato al 31 dicembre 2010 il termine per l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti da parte dei soggetti che al 31 ottobre 2007 prestavano già tale attività senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.</p> <p>Poiché a tutt'oggi il suddetto Organismo non è stato ancora istituito è stato previsto un ulteriore termine sino al <b>31/12/2012</b> per l'esercizio della predetta attività di consulenza in attesa dell'adozione di una regolamentazione sistematica che consenta di istituire il previsto Albo delle persone fisiche consulenti finanziari e il relativo Organismo competente.</p>	<p><b>31/12/2012</b></p>
<p><b>Certificati ipotecari e catastali</b></p>	<p>La disposizione proroga di 6 mesi l'entrata in vigore dell'art. 15 della L.183/2011 che ha di</p>	<p><b>30/06/2012</b></p>

Articolo 29 comma 9	<p>recente modificato il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/2000)</p> <p>La proroga riguarda i soli certificati catastali e ipotecari da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie.</p>	
---------------------	---	--

### Area Ambiente e Sicurezza

<b>ARGOMENTO</b>	<b>Testo definitivo convertito in legge</b>	<b>Decorrenza termini</b>
<p><b>Proroga di termini in materia ambientale</b></p> <p><b>Articolo 13 co. 2</b></p> <p><b>autorità d'ambito territoriale</b></p>	<p>Prorogata la soppressione delle autorità territoriali d'ambito ottimale (ATO), per garantire la continuità nell'erogazione dei servizi pubblici in attesa di una redistribuzione delle funzioni attualmente in carico a queste autorità.</p>	31 dicembre 2012
<p><b>Proroga di termini in materia ambientale</b></p> <p><b>Articolo 13 co. 3</b></p> <p><b>operatività SISTRI</b></p>	<p>Prorogato l'avvio dell'operatività del sistema di tracciabilità dei rifiuti - SISTRI.</p> <p>Questa proroga riguarda anche l'avvio dell'operatività per i produttori di rifiuti pericolosi con meno di 10 dipendenti, compresi quelli che trasportano propri rifiuti, che non potrà essere precedente al 30/06/2012.</p> <p>Il Ministero può avvalersi di ISPRA per attività diverse dalla fornitura del sistema informatico e la gestione del sito internet.</p> <p>Ogni 6 mesi il Ministero deve trasmettere una relazione sul funzionamento alle Camere</p>	<b>30 giugno 2012</b>
<p><b>Proroga di termini in materia ambientale</b></p> <p><b>Articolo 13 co. 3 -bis</b></p> <p><b>operatività SISTRI</b></p>	<p>Questa proroga riguarda anche l'avvio dell'operatività per i produttori di rifiuti pericolosi con meno di 10 dipendenti, compresi quelli che trasportano propri rifiuti, che non potrà essere precedente al 30/06/2012.</p>	<b>30 giugno 2012</b>
<p><b>Proroga di termini in materia ambientale</b></p> <p><b>Articolo 13 co. 4</b></p> <p><b>iscrizione SISTRI imprese agricole</b></p>	<p>Prorogato l'esonero dall'iscrizione al SISTRI degli imprenditori agricoli che producono e trasportano i propri rifiuti pericolosi ad una piattaforma di conferimento oppure li conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, in modo occasionale e saltuario.</p>	2 luglio 2012
<p><b>Proroga di termini in materia ambientale</b></p> <p><b>Articolo 13 co. 5</b></p> <p><b>gestione rifiuti</b></p>	<p>È prorogato l'esercizio delle funzioni in materia di gestione dei rifiuti da parte dei comuni campani: nello specifico le sole attività di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti la raccolta</p>	31 dicembre 2012

<b>comuni Campania</b>	differenziata.	
<b>Proroga di termini in materia ambientale</b>  <b>Articolo 13</b> co. 6 <b>conferimento rifiuti in discarica</b>	Ulteriore proroga per il divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore (p.c.i.) maggiore di 13.000 kJ/kg, ad eccezione dei rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita e dei rottami ferrosi per i quali sono autorizzate discariche monodedicate che possono continuare ad operare nei limiti delle capacità autorizzate al 27/02/2011	31 dicembre 2012
<b>Proroga di termini in materia ambientale</b>  <b>Articolo 13</b> co. 7 <b>contenuto COV in prodotti vernicianti</b>	E' prorogato Il rispetto dei valori limite di concentrazione di COV nelle pitture, vernici e prodotti per carrozzeria destinati ad essere oggetto di miscelazione o di utilizzazione esclusivamente negli Stati non appartenenti all'Unione europea.	31 dicembre 2012
<b>Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno</b>  Articolo 15 co. 7 e 8 <b>adeguamento norme antincendio alberghi &gt; 25 posti letto</b>	Prorogato il termine ultimo per l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico - alberghiere con oltre venticinque posti letto ed esistenti al 11/5/1994. La proroga verrà concessa solamente a quelle strutture che abbiano già avviato gli adeguamenti e siano state ammesse, previa domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio approvato con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro il 27 febbraio 2012. Coloro che risulteranno inadempienti al 31 dicembre 2013, subiranno le sanzioni del DPR 151/2011, nuovo regolamento sulla prevenzione incendi: divieto di prosecuzione dell'attività e rimozione di eventuali effetti dannosi.	<b>31 dicembre 2013</b>